



Comune di Mezzana

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 30 di data 11 ottobre 2019

Modificato con deliberazione consiliare n. 35 di data 27 novembre 2025

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	3
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Articolo 1. - Oggetto del regolamento</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2.- Competenze.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3. – Gestione dei servizi e responsabilità</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5. – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6. - Atti a disposizione del pubblico.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7. – Lutto cittadino ed esequie pubbliche</i>	<i>4</i>
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI	5
<i>Articolo 8. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti.....</i>	<i>5</i>
CAPO III – FERETRI	6
<i>Articolo 9. - Deposizione della salma nel cofano funebre</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 10. – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 11. - Verifica e chiusura feretri</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 12. - Piastrina di riconoscimento</i>	<i>7</i>
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	7
<i>Articolo 13. - Definizione del trasporto funebre</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 14. – Modalità dei trasporti</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 15. – Carri funebri e autorimesse</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 16. - Cortei e cerimonie funebri.....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 17. – Trasporti extra comunali.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 18. – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....</i>	<i>8</i>
TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	9
CAPO I - CIMITERI	9
<i>Articolo 19. – Elenco cimiteri.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 20. – Cimiteri comunali e vigilanza</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 21. – Ammissione nel cimitero comunale</i>	<i>9</i>
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	10
<i>Articolo 22. - Disposizioni generali.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 23. - Piano regolatore cimiteriale</i>	<i>10</i>
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	10
<i>Articolo 24. - Inumazione.....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 25. - Cippo.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 26.- Tumulazione.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 27. - Deposito provvisorio.....</i>	<i>11</i>
CAPO IV - ESUMAZIONI	11
<i>Articolo 28. - Esumazioni ordinarie.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 29. - Esumazione straordinaria.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 30. - Esumazioni a pagamento.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 31. - Ossario comune.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 32. - Oggetti da recuperare.....</i>	<i>12</i>

<i>Articolo 33. - Disponibilità dei materiali</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 34. - Autorizzazione alla cremazione</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 35. - Urne cinerarie</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 36. - Destinazione delle ceneri.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 37. - Affidamento familiare delle ceneri</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 38. - Dispersione delle ceneri</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 39. - Cremazione esiti da esumazione</i>	<i>14</i>
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI	15
<i>Articolo 40. - Orario.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 41. - Disciplina dell'ingresso</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 42. - Divieti speciali.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 43. - Riti funebri.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 44. - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 45. - Fiori e piante ornamentali</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 46. - Materiali ornamentali</i>	<i>16</i>
TITOLO III - CONCESSIONI.....	17
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	17
<i>Articolo 47. - Concessione cimiteriale.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 48.- Concessioni private.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 49. - Durata e rinnovo delle concessioni.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 50. - Modalità di assegnazione degli spazi in concessione.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 51. - Individuazione della localizzazione delle concessioni</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 52. - Titolarità delle concessioni.....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 53. - Lastra di chiusura e oggetti di decoro</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 54. - Manutenzione</i>	<i>19</i>
CAPO II – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	19
<i>Articolo 55. - Revoca.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 56. - Decadenza.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 57. - Estinzione e rinuncia.....</i>	<i>20</i>
TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	21
CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI	21
<i>Articolo 58. - Accesso al cimitero</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 59. - Modalità di esecuzione dei lavori</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 60. - Vigilanza</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 61. - Sanzioni</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 62.- Obblighi del Comune e del personale dei cimiteri</i>	<i>21</i>
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI.....	23
<i>Articolo 63. - Registro delle operazioni cimiteriali.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 64. - Cautele.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 65. - Efficacia delle disposizioni del regolamento</i>	<i>23</i>
APPENDICE I: EDILIZIA CIMITERIALE	24
APPENDICE II - TARIFFE	26

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affidamento delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2.- Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Articolo 3. – Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il Comune garantisce la gestione dei servizi in economia diretta: di gestione del cimitero, operazioni cimiteriali, camera mortuaria.
2. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1 il Comune può avvalersi della collaborazione o della prestazione di soggetti esterni qualificati.
4. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri, per le salme di persone aventi, al momento del decesso, residenza nel Comune, laddove svolto presso la camera mortuaria, nei soli casi stabiliti;
 - b) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;

- c) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
 - d) l'utilizzo del locale adibito a deposito di osservazione e/o obitorio;
 - e) la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone, enti o istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato dal successivo art. 5;
 - f) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate nell'ambito del Comune, a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, fermo restando che al di fuori di tali situazioni detti servizi sono assicurati in via d'urgenza e con l'onere dei soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento;
 - g) la cura e la manutenzione del cimitero;
 - h) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari.
3. Tutti gli altri servizi forniti direttamente dal Comune sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, mentre per i servizi affidati a soggetti terzi l'onere è a carico del richiedente.
 4. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai precedenti commi, fatta salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Articolo 5. – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il Comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate, qualora sia conosciuto il culto di appartenenza del defunto, viene richiesto l'intervento di un ministro di tale culto.

Articolo 6. - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi cimiteriali è tenuto il registro su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio dei servizi cimiteriali
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Articolo 7. – Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita

- meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
 3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
 4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
 5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
 6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretati dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
 7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore di un plotone di vigili urbani in alta uniforme (in assenza di un corpo di polizia municipale può essere prevista altra forma di servizio d'onore tramite vigili del fuoco volontari o altri soggetti).
 8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 8. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione, all'obitorio ed eventuale camera ardente in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.
4. La sorveglianza delle salme può essere esercitata con apposite strumentazioni, con la presenza di personale con tale funzione oppure mediante ogni altra modalità idonea ad assicurare la funzione propria del locale.
5. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.. E' consentita, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori Comune.

CAPO III – FERETRI

Articolo 9. - Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 10.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. In merito al trasporto di dette salme dovranno essere applicate le norme dell'art. 18.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 10. – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Articolo 11. - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Articolo 12. - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 13. - Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
 - b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
 - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Articolo 14. – Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 15. – Carri funebri e autorimesse

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il Comune potrà far accertare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale.
4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

Articolo 16. - Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori Comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio. I funerali nel Comune si eseguono preferibilmente durante l'orario d'ufficio con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue.
4. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

Articolo 17. – Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.
2. Gli arrivi di salme da fuori Comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

Articolo 18. – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del competente servizio dell'Azienda sanitaria locale prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, di volta in volta o in via generale.
2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni impartite a termini del comma precedente, salvo che il dirigente competente servizio dell'Azienda sanitaria locale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del competente servizio dell'Azienda sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

Articolo 19. – Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - Cimitero di Mezzana
 - Cimitero di Ortisè e Menas.I cimiteri sopra elencati sono composti da:
 - a) fosse individuali a rotazione
 - b) cellette da dare in concessione per la tumulazione di urne cinerarie;
 - c) ossario comune;
 - d) cinerario comune;
 - e) camera mortuaria (con funzioni anche di deposito di osservazione e di obitorio ed allestibile a camera ardente) solo presso il cimitero di Mezzana;
 - f) deposito/magazzino;
 - g) fontanelle di acqua potabile.

Articolo 20. – Cimiteri comunali e vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune.
3. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
6. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
7. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il Comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 “*Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale*” e dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg..

Articolo 21. – Ammissione nel cimitero comunale

1. Nei cimiteri, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:
 - a) le salme e le ceneri di persone decedute nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita residenza;
 - b) le salme e le ceneri delle persone morte dentro e fuori dal territorio comunale ma aventi avuto in esso in vita la loro residenza per almeno per 5 anni;

- c) coniugi, uniti civilmente e/o familiari di primo grado, di persone residenti per almeno 5 anni nel Comune;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento, figli di persone di cui ai precedenti commi;
- e) le salme di persone decedute, non rientranti nei casi precedenti, con autorizzazione del Sindaco in via eccezionale, per particolari e documentati motivi.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 22. - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha più campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.

Articolo 23. - Piano regolatore cimiteriale

1. Con apposito piano regolatore cimiteriale, ai sensi dell'articolo 54 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il Comune individua le forme di gestione delle sepolture, le aree di eventuale ampliamento e le necessità di manufatti cimiteriali, loculi e cellette.
2. Il piano regolatore cimiteriale di durata pluriennale viene periodicamente aggiornato per adeguarlo all'andamento della mortalità e della evoluzione normativa.
3. Il piano regolatore cimiteriale individua altresì spazi o zone costruite o da costruire destinate a:
 - a) fosse individuali a rotazione
 - b) cellette da dare in concessione per la tumulazione di urne cinerarie;
 - c) ossario comune;
 - d) cinerario comune;
 - e) camera mortuaria (con funzioni anche di deposito di osservazione e di obitorio ed allestibile a camera ardente);
 - f) deposito/magazzino;
 - g) fontanelle di acqua potabile.
4. Per quanto riguarda il cimitero di Ortisè e Menas il piano regolatore cimiteriale dovrà prevedere un piano di riordino per l'adeguamento alla vigente normativa.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 24. - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione sono comuni ed effettuate in campi a rotazione.
2. Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità secondo l'ordine dei funerali celebrati. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore, salvo i casi dei funerali a carico.
3. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. E' permessa l'inumazione delle ceneri in apposite urne, previa richiesta scritta dei "successibili ex lege", con preferenza della volontà del coniuge, come disciplinato dal successivo articolo 36.
4. Le fosse per l'inumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. La distanza tra le fosse, valutata dal comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.
5. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 25. - Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo o altra opera, posizionato a cura e spesa del privato, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e riportante le generalità del defunto.
2. I soggetti interessati o l'impresa da loro incaricata, decorso un congruo periodo di assestamento del terreno, possono installare, in sostituzione del cippo o altra opera, una lapide avente caratteristiche e dimensioni definite dall'Appendice I: Edilizia cimiteriale del presente Regolamento, previa presentazione di dichiarazione preventiva attestante la conformità dell'opera a dette disposizioni.
3. Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, o il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri previsti dalla legge, con il diritto di rimborso delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi

Articolo 26.- Tumulazione

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassetture ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. Nei cimiteri di Mezzana ed Ortisè-Menas non è prevista la tumulazione delle salme e dei resti mortali.
3. Le cellette occupate da urne cinerarie non devono rimanere aperte ed in vista al pubblico. La chiusura è assicurata mediante elementi in pietra naturale di spessore atta ad assicurare la dovuta resistenza meccanica, sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Articolo 27. - Deposito provvisorio

1. Nei cimiteri di Mezzana ed Ortisè-Menas non esiste un deposito salme provvisorio.

CAPO IV - ESUMAZIONI

Articolo 28. - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a 16 anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. L'ufficio, secondo necessità gestionali, predispone l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria, che rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
3. L'ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso. Compete all'incaricato la compilazione del registro prescritto, avvalendosi anche di sistemi informatici, attenendosi alle disposizioni di legge.
4. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del Servizio.
6. La salma non completamente mineralizzata sarà lasciata nella stessa fossa, ove rimarrà per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge, o in mancanza, il parente più prossimo, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco con onere a carico del Comune. Per il trasporto all'impianto di

cremazione può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse di quelle di cui all'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

7. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la cremazione, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
8. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto, i loro accompagnatori oppure i loro delegati. Le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.
9. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Articolo 29. - Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo di inumazione di cui all'art. 28 comma 1. Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'autorità sanitaria preposta.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato 'barriera'.

Articolo 30. - Esumazioni a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie, eseguite su richiesta dei familiari, prima della ordinaria turnazione definita dall'amministrazione, sono a pagamento.
2. Per il pagamento delle esumazioni richieste dall'autorità giudiziaria si applica la legge.

Articolo 31. - Ossario comune

1. L'ossario comune consiste in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni non richieste dai familiari.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute vengono periodicamente avviate alla calcinazione collettiva.

Articolo 32. - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al funzionario comunale competente al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti, con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante stesso e l'altro conservato agli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni devono essere conservati presso gli uffici comunali e sono

tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 1 anno.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento o abbellimento del cimitero.
5. Trovano applicazione le disposizioni del codice civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 33. - Disponibilità dei materiali

1. Al momento stabilito dal Comune per la rimozione dei materiali e delle opere installate sulle sepolture, gli stessi, se non reclamati dai parenti o da chi dimostri di averne titolo, passano in proprietà del Comune che può deciderne l'utilizzo e la destinazione.
2. Successivamente alla rimozione e fino al compimento delle operazioni di esumazione dei resti mortali il Comune provvederà, a proprio carico, al posizionamento di un cippo identificativo, riportante le generalità del defunto.

Articolo 34. - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Articolo 35. - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il Comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Articolo 36. – Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita celletta cineraria data in concessione o interrata in area di inumazione, in una fossa in cui riposa altro familiare defunto, previa autorizzazione del Comune; il materiale dell'urna stessa deve garantirne l'integrità nel tempo.
Le urne cinerarie che, su richiesta dei familiari, vengano destinate all'interramento, saranno collocate all'interno di un pozzetto realizzato in materiale plastico resistente, conforme per dimensioni e caratteristiche tecniche a quanto stabilito nell'Appendice I: Edilizia Cimiteriale. Tale manufatto è fornito direttamente dal Comune, che provvede altresì all'esecuzione delle operazioni di interramento tramite il personale addetto ai servizi cimiteriali.
Si precisa che le urne dovranno avere dimensioni massime tali da consentirne l'inserimento all'interno del pozzetto in PVC.
Il costo del pozzetto e delle relative operazioni è a carico del richiedente e viene riscosso mediante applicazione della tariffa prevista nell'Appendice II – Tariffe del presente regolamento.
2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.

3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate le ceneri vengono disperse in apposito manufatto denominato cinerario comune.
4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal Comune.

Articolo 37. - Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenente le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il Comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al Comune per essere conservate nel cimitero secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 36. Nel caso di rinuncia a tali modalità di conservazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune. La suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso del Comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al Comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

Articolo 38. - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al Comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il personale addetto ai servizi funerari, o il gestore del cimitero, provvede alla verbalizzazione.

Articolo 39. – Cremazione esiti da esumazione

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge o, in mancanza, i parenti più prossimi, possono essere avviate alla

- cremazione su disposizione del Sindaco.
2. Per la cremazione degli esiti da esumazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del d.p.r. 285/90.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 40. – Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 41. – Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
 - alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Articolo 42. – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) tenere contegno chiassoso o turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti o prestazioni pubblicitarie);
 - b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
 - c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - e) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, del gestore del cimitero e l'assenso dei familiari interessati;
 - f) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - g) svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - h) installare qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - i) tenere un comportamento o svolgere azioni diverse dalle precedenti che potrebbero arrecare offesa alla sacralità del luogo.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Articolo 43. – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di un significativo numero di persone deve essere dato preventivo avviso al Comune o al gestore del cimitero.

Articolo 44. – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, secondo le forme, le misure e i materiali come disciplinato dai criteri generali riportati nell'Appendice I: Edilizia Cimiteriale e Allegati.
2. Le iscrizioni, comunemente denominate anche epigrafi, riportate sui tali manufatti devono comprendere le generalità del defunto, cognome, nome, data di nascita e di morte, con possibilità di indicazioni di rituali espressioni brevi, formulate nel rispetto della dignità del luogo.
3. I familiari del defunto, o l'impresa da loro incaricata, devono presentare all'ufficio comunale competente una preventiva comunicazione con la quale viene dichiarata la conformità delle opere e delle epigrafi alle disposizioni stabilite dal presente regolamento.
4. Sulle lapidi possono essere riportati nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa, con iscrizione *"A ricordo di"*.

Articolo 45. – Fiori e piante ornamentali

1. Non è consentito il collocamento in terra di piante permanenti e/o sempreverdi indipendentemente dal loro sviluppo vegetativo.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non dovranno superare le altezze stabilite e non dovranno invadere le tombe, le cellette cinerarie o gli spazi attigui; dovranno inoltre essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha deposti.
3. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le aree cimiteriali, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere e provvede per la loro distruzione.

Articolo 46. – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio, previa diffida, i monumenti, le lapidi, i copritomba o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di pregiudicare la ordinata e sicura gestione degli spazi cimiteriali.
2. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 vengono adottati previa diffida diretta agli interessati, se noti, o mediante pubblicazione all'albo, per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
3. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 33, in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 47. – Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei resti relativi al defunto parente del concessionario, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dal Comune.

Articolo 48. – Concessioni private

1. Può essere dato in concessione, secondo quanto previsto dall'Appendice I: Edilizia cimiteriale, l'uso di cellette cinerarie.
2. Al fine di ottenere una concessione cimiteriale, l'avente titolo deve presentare richiesta in carta legale all'ufficio competente, precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce, il tipo di sepoltura privata richiesta (celletta cineraria) e gli altri elementi utili a perfezionare l'atto di concessione.
3. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, con atto di indirizzo. Verificati i requisiti di cui al presente Regolamento si provvede alla stipula dell'atto concessorio.
4. Ogni concessione deve contenere l'indicazione delle clausole e condizioni della medesima che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata;
 - la/e persona/e concessionaria/e;
 - l'identità della persona cui si riferiscono le ceneri;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
5. Non sono accolte richieste di concessione a favore di persone viventi. Le cellette cinerarie disponibili possono essere concesse solo in presenza delle ceneri.

Articolo 49. – Durata e rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata in 16 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione.
3. Il concessionario nei 60 giorni antecedenti la scadenza della concessione originaria ha facoltà di ottenerne il rinnovo per ulteriori 10 anni. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenerne il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi del presente Regolamento. E' dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
4. L'ufficio competente tiene uno scadenziario delle concessioni e predispone un elenco delle concessioni in scadenza, il quale è a disposizione del pubblico. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

5. Alla scadenza della concessione, senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, la concessione stessa si intende estinta. Si rimanda in tal caso a quanto stabilito all'articolo 57.

Articolo 50. – Modalità di assegnazione degli spazi in concessione

1. Le cellette cinerarie disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Il richiedente non ha la facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione dello spazio in concessione, ma lo stesso viene assegnato secondo disponibilità ed in continuità partendo dalla prima fila in alto, a scendere, e procedendo per blocchi da sinistra a destra.

Articolo 51. – Individuazione della localizzazione delle concessioni

1. Ogni celletta cineraria è contraddistinta da un numero progressivo.
2. La numerazione risulta da registri tenuti dall'ufficio che riportano per ogni utilizzo:
 - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e del defunto;
 - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione e la sua scadenza.
3. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

Articolo 52. – Titolarità delle concessioni

1. Si intende per concessionario della celletta cineraria la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi rilasciato l'atto di concessione.
2. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione.
3. Se il rappresentante comune non viene designato, il concessionario sarà individuato d'ufficio secondo l'ordine che segue:
 - il coniuge o l'unito civilmente;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
4. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento. Egli rappresenta l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo delle cellette cinerarie in caso di disaccordo tra parenti.
5. Ogni singola celletta può contenere solamente un'unica urna cineraria.
6. Al titolare della concessione è fatto assoluto divieto di cessione della concessione a terzi privati dell'uso della celletta.

Articolo 53. – Lastra di chiusura e oggetti di decoro

1. La nicchia cineraria viene concessa completa di lastra di chiusura, fornita a cura e spese del Comune.

2. Le iscrizioni relative alla persona defunta, il portafoto, la lampada votiva ed il portafiori devono essere realizzati in conformità alle indicazioni stabilite dall'Appendice I: Edilizia cimiteriale e Allegati e sono direttamente a carico e spesa del concessionario.
3. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra i soggetti interessati o gli imprenditori incaricati dovranno presentare al Comune una comunicazione preventiva con dichiarazione attestante la conformità delle opere da eseguirsi alle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 54. – Manutenzione

1. Lo spazio dato in concessione deve essere costantemente tenuto in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire.
2. Il Comune assicura la manutenzione straordinaria dei manufatti, con esclusione delle lapidi e delle parti decorative installate dai concessionari.

CAPO II – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 55. – Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Al verificarsi di tali necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto d'uso, a titolo gratuito, per il periodo di tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente collocazione nell'ambito del cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione le spese per il trasferimento dalla vecchia alla nuova collocazione.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale, indicando il giorno fissato per la traslazione delle urne contenente le ceneri, con preavviso di almeno 30 giorni. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Per quanto altro qui non previsto si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 56. – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la celletta cineraria non sia occupata da ceneri per il cui collocamento era stata richiesta, entro 180 giorni dalla cremazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della celletta;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nel caso previsto al punto d) è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale. Si ha irreperibilità quando il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso l'Ufficio anagrafe.
4. La decadenza ha effetto dalla data del provvedimento con cui viene accertata.

5. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
6. Pronunciata la decadenza della concessione, in assenza di diversa disposizione dei familiari, il Comune provvede alla dispersione delle ceneri nel cinerario comune.

Articolo 57. – Estinzione e rinuncia

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi dei precedenti articoli 47, 48 e 49, ovvero per la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle ceneri, il Comune provvederà alla loro dispersione nel cinerario comune.
3. La rinuncia alla concessione è ammessa senza diritto al rimborso del canone versato.

TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI

Articolo 58. - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra i soggetti interessati o gli imprenditori incaricati dovranno presentare al Comune una comunicazione preventiva con dichiarazione attestante la conformità delle opere o dei lavori da eseguirsi alle disposizioni del presente Regolamento.
3. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal gestore.
5. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori è fissato dal Comune entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività.
6. In concomitanza con la commemorazione dei defunti, secondo le indicazioni del Comune, è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima della suddetta ricorrenza.
7. Durante le celebrazioni funebri è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi.

Articolo 59. - Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale comunale ovvero devono essere smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.

Articolo 60. - Vigilanza

1. Il funzionario comunale competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme alle disposizioni del presente Regolamento. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Le eventuali violazioni delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle imprese ammesse ad eseguire i lavori nel cimitero sono contestate alle medesime imprese da parte del competente ufficio comunale.
3. In caso di violazioni reiterate il Comune può disporre l'estromissione temporanea di dette imprese dall'eseguire lavori nei cimiteri comunali.

Articolo 61. – Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalle norme in vigore.

Articolo 62.- Obblighi del Comune e del personale dei cimiteri

1. L'Amministrazione comunale o il gestore del servizio risponde direttamente dei danni arrecati,

dal proprio personale, a cose e persone durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali.

2. Il personale addetto alle operazioni cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a segnalare all'ufficio competente eventuali comportamenti difformi.
3. Il personale dei cimiteri è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
4. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione ;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 63. - Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il funzionario incaricato è tenuto a conservare presso il proprio ufficio le autorizzazioni alla sepoltura, per ogni cadavere ricevuto, ed a redigere, in ordine cronologico e secondo le istruzioni di legge, il registro delle operazioni cimiteriali che vengono eseguite, anche mediante l'uso di strumenti informatici.
2. Tale registro deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo ed è tenuto a disposizione di chiunque possa averne legittimo interesse.
3. Il servizio comunale competente predispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

Articolo 64. - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi disciplinato dal presente Regolamento (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (loculi cinerari) o l'apposizione di lapidi, croci, ecc., agisce in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.
2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte nei modi e con i mezzi ritenuti opportuni dalle parti private per la tutela delle loro posizioni, lasciando in ogni caso estraneo il Comune.
3. Il Comune, all'insorgere della controversia tra privati, manterrà ferma la situazione di fatto in essere fino alla soluzione della controversia insorta, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, estraneo alle conseguenze derivanti dall'azione.

Articolo 65. - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione previsto dal vigente Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i..
2. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, lo stesso sostituisce integralmente il precedente adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 di data 10.05.2004.
3. Le norme del presente Regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.

Regolamento comunale di polizia mortuaria

APPENDICE I: EDILIZIA CIMITERIALE

Art. 1 - Dimensioni

1. Copritomba, lapidi e croci in campo comune

Nei campi comuni, fatto salvo il criterio dell'allineamento dei copritomba, per croci e lapidi si seguono le misure e gli schemi di cui agli allegati alla presente Appendice I:

Le dimensioni di copritomba e/o lapidi su campi comuni per tutti i riquadri del cimitero sono le seguenti: lunghezza mt. 1,60, larghezza mt 0,60, altezza massima di mt. 1,00 complessivi: (lapide mt. 0,90 + zoccolo mt. 0,10).

I copritomba devono essere realizzati con una lastra, sulla quale possono essere realizzati fori di diverse dimensioni.

I copritomba e le lapidi devono rispondere a criteri di massima semplicità e decoro.

È consentita l'applicazione di fotoceramica con l'effigie dei defunti e le iscrizioni rituali. L'eventuale indicazione del fornitore del copritomba/lapide deve essere di dimensioni molto contenute.

I particolari riferiti al presente articolo sono riportati negli Allegati n. 1 e 2.

2. Cellette cinerarie

Nelle cellette cinerarie, aventi dimensioni utili nette di cm 29,5x29,5x62, può essere inserita una sola urna cineraria.

3. Pozzetto per l'interramento di urne cinerarie.

L'interramento dell'urna cinerarie comporta l'inserimento della stessa in un pozzetto realizzato in materiale plastico resistente, avente dimensioni esterne di cm 30x30x30 e dimensioni interne utili di cm 25x25x25.

Art. 2 - Tipologie di marmi

1. È concesso collocare nel cimitero pietre naturali e marmi con caratteristiche di durabilità riconosciuta e come indicato negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3.

Art. 3 – Lastre delle cellette cinerarie

1. Le lastre a chiusura dei loculi cinerari sono fornite a cura e spese del Comune.
2. La nicchia viene concessa completa di lapide e borchie sugli angoli. La scritta della persona defunta, il portafoto, la lampada votiva ed il portafiori sono a carico del concessionario e devono essere conformi a quanto indicato nel particolare dell'Allegato n. 3.

Art. 4 - Fiori e lumi

1. Sulle sepolture in campo comune è permessa la coltivazione dei fiori purché si

mantengano negli spazi delimitati dalla piastra di copertura e non impediscano o rendano disagiata il passaggio.

2. Sulle lapidi delle cellette cinerarie è permessa la collocazione di fiori, nell'apposito vaso, purché non occupino uno spazio eccedente la piastra di chiusura.

Art. 5 - Interspazi tra monumenti funerari

1. È fatto divieto di occupare in qualsiasi modo gli interspazi esistenti tra le sepolture.

Art. 6 - Tempi di collocazione di segni funebri in campo comune

1. La posa in opera del copritomba e/o della lapide in campo comune non dovrà avvenire prima di un adeguato periodo di assestamento del terreno. Essa è a carico dei familiari interessati, che potranno provvedere per il tramite di imprese a ciò autorizzate.

2. L'esatta posizione del collocamento verrà indicata dal competente personale comunale o dal gestore del cimitero.

3. Sulla fossa, nel lasso di tempo necessario all'assestamento del terreno, è permesso collocare un cippo riportante i dati del defunto (nome e cognome, data di nascita e morte), anche su targa o elemento provvisorio di ridotte dimensioni.

Allegati :

Allegato n. 1 PARTICOLARE LAPIDE;

Allegato n. 2 PARTICOLARE LAPIDE CON CROCE IN FERRO;

Allegato n. 3 PARTICOLARE CELLETTA PER URNE CINERARIE.

Regolamento comunale di polizia mortuaria

APPENDICE II - TARIFFE

TABELLA “A”: TARIFFE DEI SERVIZI

	VOCE	Tariffa
1.	Inumazione in campo comune comprendente la formazione di fossa.	Euro 120,00
2.	Inumazione di urna cineraria in tombe esistenti, compreso il pozzetto in materiale plastico resistente.	Euro 60,00
3.	Tumulazione di urna cineraria in cellette cinerarie compreso lo smontaggio e rimontaggio della lapide.	Euro 30,00
4.	Ossario comune.	gratuito
5.	Cinerario comune.	gratuito
6.	Esumazione ordinaria da campo comune a scadenza del periodo.	gratuito
7.	Esumazione ordinaria da campo comune su richiesta dei privati.	Euro 150,00
8.	Esumazione straordinaria da campo comune su richiesta dei privati.	<i>da preventivarsi di volta in volta in maniera specifica</i>
9.	Estumulazione di urna cineraria da cellette cinerarie su richiesta dei privati.	Euro 30,00
10.	Utilizzo camera mortuaria presso il cimitero per ospitare defunti.	gratuito

Regolamento comunale di polizia mortuaria

TABELLA “B”: TARIFFE DELLE CONCESSIONI

	VOCE	Tariffa
1.	Per la concessione in uso di una celletta cineraria per anni 16, compresa la lapide come da Appendice I.	<i>Euro 250,00</i>
2.	Per il rinnovo della concessione in uso di una celletta cineraria per 10 anni	<i>Euro 150,00</i>